

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 30 luglio 2015

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato. (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), relatore, fa preliminarmente presente che il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli enti territoriali, dal Patto di stabilità interno al pagamento dei debiti commerciali ed all'assegnazione di risorse a compensazione dei gettiti IMU e TASI, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle province e per i servizi per l'impiego, nonché disposizioni per accelerare la ricostruzione in Abruzzo ed in favore di altre zone colpite da calamità naturali.

Segnala che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dal Senato, che ha consistentemente ampliato i contenuti del testo iniziale e ne ha terminato l'esame il 28 luglio scorso. Rileva, altresì, come una delle finalità del provvedimento nel suo complesso, la cui adozione è stata peraltro sollecitata da parte degli enti territoriali, sia quella di apprestare una soluzione ad una pluralità di questioni attinenti la realtà dei medesimi enti territoriali che erano rimaste ancora aperte a seguito dell'approvazione dell'ultima legge di stabilità. Passando quindi ad una illustrazione più puntuale dei contenuti qualificanti del provvedimento, ribadisce come esso intervenga su un ampio e diversificato novero di materie concernenti principalmente gli enti territoriali, ivi compresi gli enti sanitari, recando disposizioni che possono articolarsi secondo i seguenti principali settori.

In riferimento al patto di stabilità interno, con l'articolo 1 vengono resi meno stringenti gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni per gli anni 2015-2018, concedendo agli stessi maggiori spazi finanziari per circa 100 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di stabilità per il 2015. Tali spazi sono destinati a sostenere spese per eventi calamitosi e interventi di messa in sicurezza (10 milioni), per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio (40 milioni), per l'esercizio della funzione di ente capofila (30 milioni) e per oneri derivanti da alcune tipologie di sentenze passate in giudicato (20 milioni). Vengono inoltre ridotte le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, riportandole non più all'intero ammontare dello sfioramento del patto, bensì ad una quota parziale dello sfioramento stesso. Per gli enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario, le sanzioni in questione vengono invece del tutto escluse: in tale caso si fa riferimento alle sanzioni per mancato rispetto del patto per gli anni 2012 e precedenti, stante la finalità di evitare che decurtazioni di risorse relative ad annualità pregresse compromettano per tali enti il risanamento finanziario in corso.

Con l'articolo 1-bis in materia di patto di stabilità delle regioni, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, si è disposto che ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per l'anno 2015 nel calcolo del saldo in termini di competenza non si tiene conto degli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale: ciò per le sole Regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato soddisfacenti indicatori annuali di tempestività dei pagamenti. È stato altresì previsto, all'articolo 1-ter, in evidente riferimento al completamento del processo di riordino istituzionale in corso, che per l'esercizio 2015 le province e le città metropolitane predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

In materia di armonizzazione contabile, vengono introdotte dall'articolo 2 alcune disposizioni volte ad agevolare nei confronti degli enti locali l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011 con riguardo in primo luogo, anche nei confronti degli enti che hanno partecipato alla fase triennale di sperimentazione della nuova disciplina, all'istituto del riaccertamento straordinario dei residui, il cui termine viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno del 2015. Pertanto gli enti locali che, pur avendo approvato il rendiconto entro il previsto termine del 30 aprile, non abbiano effettuato il riaccertamento suddetto potranno provvedervi entro il nuovo termine. Inoltre, sempre al fine di una maggiore sostenibilità del passaggio al nuovo sistema contabile da parte degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, si prevede che gli stessi – che in virtù di tale partecipazione hanno necessariamente già operato il riaccertamento straordinario dei residui al 1o gennaio 2015 – possano procedere ad un nuovo riaccertamento. Infine gli enti in questione potranno utilizzare, entro determinati limiti, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura della parte corrente del fondo crediti di dubbia esigibilità (fondo derivante dalla nuova disciplina sull'armonizzazione). Nell'articolo in esame è stata altresì inserita presso il Senato una disposizione tesa a consentire l'accesso alle procedure di riequilibrio finanziario per gli enti locali anche a quegli enti che non abbiano presentato nei termini il piano di risanamento.

Per quanto concerne il Fondo di solidarietà comunale 2015, all'articolo 3 viene disciplinata a decorrere dal 2016 l'erogazione delle anticipazioni annuali in favore dei comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale, prevedendosi che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero dell'interno disponga il pagamento in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un primo acconto delle risorse del Fondo, da attribuire a ciascun comune in misura pari all'8 per cento delle risorse di riferimento. Si interviene poi sulla modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà che viene accantonata e redistribuita tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire, secondo la disciplina vigente, sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard; viene quindi modificata tale disciplina per l'anno 2015 – in particolare mediante l'introduzione del criterio della «differenza» tra capacità fiscali e fabbisogni standard – allo scopo di realizzare una perequazione più graduale per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard. Rileva, inoltre, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato inserito, al medesimo articolo 3, il comma 4-bis, volto ad assegnare ai comuni le disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2014 sul Fondo di solidarietà comunale per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o dicembre 2014, recante la definizione e la ripartizione delle risorse del Fondo per l'anno 2014, non utilizzate per tale finalità.

In tema di personale delle province, di cui agli articoli 4 e 5, si dispone in favore degli enti locali la disapplicazione delle sanzioni concernenti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previste da una serie di disposizioni vigenti, al fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, conseguente al riordino delle stesse dettato dalla legge n. 56 del 2014, presso regioni ed enti locali, secondo le procedure di mobilità introdotte dalla legge di stabilità per il 2015. Si stabilisce, inoltre, che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transiti nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Il transito avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, dovendosi comunque garantire il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Con una modifica al comma 7 dell'articolo 1, approvata nel corso dell'esame presso il Senato, si consente alle province e alle città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità per il 2014 di stipulare per l'anno in corso contratti a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, e comunque a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente.

Il provvedimento reca inoltre misure in favore di determinati territori. In particolare, l'articolo 6 attribuisce agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto, un'anticipazione di

liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, da restituire in un massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019. L'articolo 7, comma 9-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza il comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze imprevedute e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere connesse ad Expo 2015.

Per quanto riguarda i territori del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma medesimo, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati. Sono, inoltre, dettate misure per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati, si istituisce la Stazione Unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma e viene attribuito al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il citato articolo è stato oggetto di numerose integrazioni presso il Senato, volte a prevedere quanto segue: che il termine di inizio dei lavori decorre trascorsi 30 giorni dalla concessione del contributo indipendentemente dal reale avviamento del cantiere; che i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori su immobili privati danneggiati dal sisma in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo; che le chiese e gli edifici dedicati alle attività di religione o di culto sono equiparati ai beni culturali pubblici, ai soli fini delle opere di ricostruzione o riparazione finanziate con risorse pubbliche; che agli Uffici speciali per la ricostruzione è attribuita l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati; infine, che la possibilità per il comune de L'Aquila di prorogare o rinnovare talune tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato viene estesa al 2016 e al 2017.

Sempre all'articolo 11, con il comma 16-quater introdotto dal Senato, si interviene sul programma di bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sia con riguardo alla figura del commissario straordinario, da nominarsi entro il 30 settembre 2015 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata, sia in ordine al soggetto attuatore per il comprensorio medesimo, disponendosi che esso sia individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia), sia infine procedendosi all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia per coordinare le iniziative e gli interventi relativi al risanamento ambientale e al recupero urbano dell'area.

All'articolo 13-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, sono altresì dettate misure per Venezia, inserendo anche il Ministro dell'economia e delle finanze nel Comitato che cura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e stabilendo che il presidente e ciascun componente del consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale possono essere riconfermati per non più di due volte, invece che per una sola volta come ora previsto.

Quanto ai territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'articolo 12 prevede, in presenza di determinate caratteristiche degli enti interessati, l'istituzione una «zona franca» ai sensi della disciplina in materia. Le microimprese con sede all'interno della zona franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali, nel periodo di imposta in corso e in quello successivo, finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata altresì autorizzata, ai sensi dell'articolo 13-bis, la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 per l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013.

All'articolo 13 sono dettate ulteriori disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per le quali inoltre il Senato ha prorogato – con il comma 01 dell'articolo 13 – al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza derivante dagli eventi in questione, attualmente fissato al 31 dicembre 2015.

Presso il Senato sono state infine inserite, con il comma 1-bis dell'articolo 16, disposizioni relative al sito archeologico di Pompei, con le quali, da un lato, viene fissata in ventiquattro mesi, in luogo dei dodici attualmente previsti, la durata massima degli incarichi di collaborazione che possono essere conferiti ai componenti della segreteria tecnica di progettazione entro il limite di spesa di 900 mila euro annui, dall'altro, si prevede che lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite di spesa di 100 mila euro annui. Infine, con la predetta disposizione si stabilisce che dal 1o gennaio 2016 il direttore generale di progetto e le relative competenze confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di «Soprintendenza Pompei».

Quanto al tema relativo al pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 8 dispone, ai commi da 1 a 9, nuove risorse per il pagamento dei debiti pregressi delle regioni e delle province autonome, stabilendone contestualmente anche le modalità per l'utilizzo. L'incremento è pari a 2 miliardi euro per il 2015 ed è destinato ad una delle tre Sezioni – vale a dire quella destinata al pagamento dei debiti non sanitari delle regioni e province autonome – in cui è articolato il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche territoriali, istituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013. Le risorse stanziare sono concesse a ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alle richieste trasmesse entro il termine, stabilito a pena di nullità delle richieste medesime, del 30 giugno 2015. La norma prolunga altresì di un ulteriore anno – dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 – il termine di maturazione dei crediti per l'ammissione al pagamento. L'incremento di 2 miliardi è disposto utilizzando le risorse disponibili sulla base delle somme non erogate all'esito delle richieste di pagamento avanzate dagli enti per il pagamento dei debiti in questione. Vengono altresì introdotte norme per consentire da parte degli enti locali l'utilizzo delle somme già disponibili, ma non utilizzate, per assicurare il pagamento dei debiti medesimi, prevedendosi 850 milioni di euro per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli debiti maturati alla data del 31 dicembre.

Nel corso dell'esame al Senato sono inoltre intervenute alcune misure finanziarie in favore di alcuni enti territoriali, finanziate a valere sull'importo dei 2 miliardi di euro stanziato dall'articolo 8, con riferimento alla quota delle risorse disponibili in quanto non richieste dalle regioni e province autonome entro il previsto termine del 30 giugno 2015. Si tratta in particolare dei commi da 13-ter a 13-quinquies dell'articolo 8 suddetto, che dispongono in favore della città metropolitana di Milano e delle province, in relazione a specifiche esigenze finanziarie delle stesse, un contributo per l'anno 2015 pari rispettivamente a 50 milioni e a 30 milioni di euro, prevedendo altresì, per il medesimo anno, un ulteriore contributo di 30 milioni di euro alle province e città metropolitane per il sostegno degli alunni con handicap.

I commi 13-octies e 13-novies dell'articolo 8 attribuiscono alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF. Sempre con riferimento alla Regione Siciliana, inoltre, gli ulteriori commi 13-decies e 13-undecies del medesimo articolo 8 recano disposizioni in tema di assegnazione di gettito IRPEF che fanno riferimento alla disciplina sull'equilibrio finanziario della regione stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Una ultima disposizione a valere sulle suddette risorse concerne la Valle d'Aosta, di cui riduce per circa 60 milioni di euro l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione per il 2015, provvedendo inoltre in ordine al subentro della regione medesima allo Stato – con l'assunzione dei relativi oneri – nei rapporti con il gestore del servizio ferroviario regionale (Trenitalia SpA) a far data dal 1o gennaio 2011, corrispondendo a tal fine alla regione un contributo per il 2015 di circa 120 milioni.

Con riferimento alle risorse a compensazione dei gettiti IMU e TASI ed alle altre disposizioni finanziarie per gli enti locali, l'articolo 8, commi da 10 a 13, prevede che per l'anno 2015 sia attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro. La quota di tale contributo – cosiddetto fondo IMU/TASI, atteso che analoga operazione è stata effettuata per un importo

lievemente superiore anche per l'anno 2014 – di spettanza di ciascun comune è stabilita con decreto del Ministero dell'interno, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014. Con una modifica introdotta dal Senato al comma 10 dell'articolo 8 si è stabilito che quota parte del suddetto importo, pari a 57,5 milioni di euro, sia ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli. Le somme attribuite agli enti interessati non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Si dispone inoltre l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014. Nel corso dell'esame al Senato per l'anno 2015, è stato inserito il comma 13-bis dell'articolo 8, con il quale si consente il pagamento, entro il 30 ottobre dello stesso anno, della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

L'articolo 7 prevede che gli enti locali possano realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui, consentite dalla legge di stabilità 2015 – tra cui, ad esempio, le rinegoziazioni già effettuate relative a passività da emissione di strumenti obbligazionari – anche nel corso dell'esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo per i citati enti di effettuare le relative iscrizioni nei bilanci di previsione. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione possono essere utilizzate dagli enti senza vincoli di destinazione. Si estende poi anche al tributo comunale sui rifiuti e su servizi (TARES) la facoltà per i comuni, ora prevista per la TARI, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la riscossione del tributo medesimo ai soggetti ai quali risultava affidato alla data del 31 dicembre 2013. Viene inoltre differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 l'operatività delle disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, superando la scadenza del 30 giugno 2014, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le relative attività. In materia di tassa sui rifiuti, infine, si dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a talune tipologie di crediti risultati inesigibili.

Tra le varie modifiche intervenute al Senato sul suddetto articolo 7, possono segnalarsi rispettivamente, ai commi 2-bis ed 8-bis, l'intervento sulla procedura di riequilibrio finanziario degli enti in dissesto, con cui si prolunga di un anno il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e vi si includono anche le province e città metropolitane e la previsione che le partecipazioni delle amministrazioni territoriali nelle società non strettamente necessarie per le rispettive finalità istituzionali possano essere mantenute anche dopo la scadenza del termine di cessazione delle stesse, ora previsto al 31 dicembre 2015, qualora le amministrazioni interessate abbiano entro tale termine approvato il mantenimento della partecipazione mediante appositi piani di razionalizzazione.

Con riferimento alle disposizioni finanziarie per le regioni, di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 9, in materia di concorso delle regioni alla determinazione dei propri equilibri finanziari e di contributo delle medesime ai fini del risanamento della finanza pubblica, si riduce da 2.005 a 1.720 milioni di euro, per il solo anno 2015, con un corrispondente effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 285 milioni, il concorso di determinate voci alla determinazione degli equilibri che le regioni a statuto ordinario devono conseguire tra le entrate finali e le spese finali, nonché tra le entrate correnti e le spese correnti. Viene altresì consentito che le risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario, quale contributo ai fini dell'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato, pari a 802 milioni ai sensi del comma 484 della legge di stabilità 2015, siano utilizzate in riduzione del contributo chiesto alle regioni ai fini del risanamento della finanza pubblica. Si prevede inoltre che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014, possa essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di un piano di rientro dal disavanzo. Vengono, infine, modificate diverse disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, rinviando dal 2013 al 2017 l'operatività di alcuni meccanismi di finanziamento, con riguardo in particolare al termine di decorrenza iniziale del meccanismo di rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche (IRPEF), nonché alla decorrenza della definizione della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario ed ai termini iniziali relativi alle fonti di finanziamento delle spese regionali ed alla istituzione del fondo perequativo.

Nel corso dell'esame presso il Senato, con l'articolo 1-quater si è disposto che, in relazione alle nuove regole sull'armonizzazione dei bilanci, per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015, che verranno poi reimputate agli esercizi in cui sono esigibili, costituendosi a tal fine il Fondo pluriennale vincolato previsto dalla nuove regole suddette. Inoltre, con l'articolo 1-bis è stata introdotta una norma volta ad escludere, per l'anno 2015, dal computo del saldo di equilibrio espresso in termini di competenza, utile ai fini del concorso delle regioni al risanamento della finanza pubblica previsto dalla legge di stabilità per il 2015, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.

Venendo alle disposizioni in materia sanitaria e farmaceutica, gli articoli da 9-bis a 9-octies sono finalizzati a conseguire consistenti risparmi in ambito sanitario. I risparmi, come concordato in sede concertativa Stato-regioni, sono pari a 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, e determinano una corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) a cui concorre lo Stato. La riduzione consegue al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Per salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, le regioni possono conseguire le economie necessarie anche adottando misure alternative a quelle disposte dagli articoli da 9-bis a 9-sexies, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.

Le misure in ambito sanitario rafforzano quelle precedentemente introdotte ad opera del decreto legge n. 95 del 2012 (cosiddetto decreto spending review) e, per quanto riguarda la farmaceutica, le misure del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), le quali restano ancora efficaci. I risparmi sono ottenuti attraverso misure di razionalizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, di dispositivi medici e di farmaci, nonché attraverso la riduzione delle prestazioni inappropriate e la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, gli enti del SSN devono rinegoziare i contratti in essere con l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto. La misura della riduzione è fissata su base annua al 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere. Anche per i contratti in essere aventi ad oggetto i dispositivi medici è stata prevista una procedura di rinegoziazione. Nel caso dei dispositivi, però, non è fissata una misura di riduzione ma viene introdotto il meccanismo del ripiano in caso di sfioramento del tetto di spesa nazionale, riconfermato al 4,4 per cento, o regionale. L'eventuale superamento del tetto è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dal 2017.

Per quanto riguarda il settore farmaceutico, l'AIFA è incaricata di rinegoziare, in riduzione, il prezzo di rimborso dei farmaci a carico del SSN nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, il prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici e il prezzo dei farmaci soggetti a rimborsabilità condizionata. Per quanto riguarda, invece, la riduzione delle prestazioni inappropriate, un decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, dovrà individuare le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni sono a totale carico dell'assistito. In caso di comportamenti prescrittivi non conformi, si applicano delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici. La mancata adozione da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale. Allo stesso tempo, regioni ed enti del SSN sono tenuti a ridurre il numero dei ricoveri in regime di riabilitazione ospedaliera potenzialmente inappropriate sotto il profilo clinico e a ridurre le giornate di ricovero oltre quelle definite appropriate.

In ambito sanitario vengono altresì previste misure inerenti il potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute, l'autorizzazione, per l'anno 2016, di un contributo di circa 33,5 milioni a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, nonché la determinazione a 630 unità della dotazione organica dell'AIFA – dalle attuali 389 – per consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, anche in relazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015.

L'articolo 10 del provvedimento, in materia di anagrafe della popolazione e carta d'identità elettronica, modifica la disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituendosi nel suo ambito un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni e prevedendo che la ANPR renda disponibili i dati ed i servizi per l'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza dei comuni medesimi. Si dispone, inoltre, il superamento del Documento digitale unificato, attraverso la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica demandando ad un decreto del Ministro dell'Interno la definizione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di produzione, emissione e rilascio della carta di identità medesima, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.

Con riferimento alle ulteriori disposizioni in materia di personale, segnala che tali misure sono state introdotte durante l'esame presso il Senato. La prima delle suddette misure, di cui all'articolo 4-bis, concerne le agenzie fiscali, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, e prevede che queste possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stesse agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Un secondo intervento, volto a prorogare fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impiego previsto inizialmente dal decreto-legge n. 78 del 2009 e da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2015 dal decreto-legge n. 7 del 2015, è contenuto nell'articolo 5-bis, che riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 1 luglio 2015, n. 85 in tema di sicurezza e controllo del territorio. Un terzo intervento, previsto dai commi da 9-septies a 9-quinquiesdecies dell'articolo 7, dispone la soppressione, con effetto dal 1° dicembre 2015, del fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, cosiddetto Fondo Gas. Dalla suddetta data, oltre a cessare ogni contribuzione al Fondo Gas e a non venire liquidata alcuna nuova prestazione, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo allo stesso, a carico della quale sono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti.

Un quarto intervento, previsto dall'articolo 16-ter, autorizza in deroga alle procedure di reclutamento vigenti, l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità) e nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La disposizione è finalizzata all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione all'imminente inizio del Giubileo.

Un ultimo intervento, previsto dall'articolo 16-quater, estende ai comuni della Calabria interessati da procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili le deroghe già previste dalla disciplina vigente, che consentono di procedere alla stabilizzazione con contratti a tempo determinato anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e, a determinate condizioni, di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, stabilendo che la copertura finanziaria sia disposta a carico del bilancio regionale mediante apposita legge della regione Calabria, che nel

contempo assicuri la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

In ordine alle istituzioni universitarie, con l'articolo 9, commi 10 e 11, viene modificata la normativa sulle università non statali che gestiscono policlinici universitari, estendendo la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università. Nel corso dell'esame al Senato sono state inoltre introdotte, con i commi da 11-bis a 11-quater del medesimo articolo 9, disposizioni relative al Consorzio interuniversitario CINECA, mediante le quali si estende esplicitamente la possibilità di partecipare al Consorzio anche a soggetti privati e a tutti i soggetti consorziati si affida sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri servizi, e si stabiliscono, con una previsione di carattere generale, le condizioni per l'affidamento diretto di servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In materia ambientale, il comma 16-bis dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato reca una modifica alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente in particolare alle definizioni di «produttore di rifiuti», «raccolta» e «deposito temporaneo», per adeguarla a una recente interpretazione della Corte di cassazione (n. 5916/2015), in ordine ad una vicenda che interessa i cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri, mentre il comma 16-ter del medesimo articolo 11, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato e riproduttivo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di esame alla Camera, reca talune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.

All'articolo 14 viene inoltre differito dal 30 giugno 2015 al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

In materia di funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro, l'articolo 15 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo e le regioni per un piano di rafforzamento dei servizi medesimi, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Si consente, inoltre, che le convenzioni con le regioni prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui, poi aumentati a 90 milioni presso il Senato, che ha altresì aggiunto una disposizione in base al quale le province e le città metropolitane possono stipulare, ai fini del funzionamento dei centri per l'impiego, contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014. All'articolo 16 si prevede, infine, che le amministrazioni aggiudicatrici delle gare per i servizi di assistenza e di ospitalità da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica possano avvalersi della Consip quale centrale di committenza.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rinvia alla apposita documentazione predisposta dagli uffici.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.